

Prot. 1197/2020 u.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Prov. to n. 40/2020

Perugia 07 maggio 2020

Il Presidente Mariella Roberti,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01 marzo 2020 in ulteriore attuazione del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08 marzo 2020 e il D.L. 08 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il **D.L. 17 marzo 2020 n. 18** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno titolato "**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**", che, all'art. 83 co 1 prevede, per il periodo dal 09 marzo al 15 aprile, il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali a data successiva al 15 aprile 2020 ad eccezione delle urgenze indicate al comma 3 e, per il periodo dal 16 aprile al 31 luglio 2020 l'adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle previste condizioni igienico-sanitarie;

visto il **D.L. 08 aprile 2020 n. 23** (recante " Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali") che, all'art. 36, **ha prorogato il termine** di cui al punto precedente **all'11 maggio 2020** indicando il periodo **tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020** quello per il quale dovranno essere adottate le misure organizzative di cui al punto precedente;

visto il **D.L. 29 aprile 2020 n. 28** che ha **ulteriormente prorogato** il termine finale del periodo indicato al capoverso precedente **al 31 luglio 2020**;

viste la nota n. 573/2020 a firma del Vice Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia avente ad oggetto informazioni generali e questioni organizzative per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus, nonché le note n. 45009 del 03.03.2020 e n. 47725 del 07.03.2020 recanti aggiornamenti di indicazioni sulle stesse questioni;

viste le “linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19” approvate dal CSM nella seduta del 26 marzo 2020;

visti i DPCM 22 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020;

rilevato che, ai sensi dell’art. 83 co. 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni nella l. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal d.l. 28/2020, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 occorre adottare misure organizzative, relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute (anche d’intesa con le Regioni), dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

visti i provvedimenti già adottati nelle date 02, 05, 09, 12, 16, 22 marzo e 21 aprile 2020;

rilevato che nella giornata del 05 aprile 2020 è stata effettuata la sanificazione dell’edificio che ospita le tre sezioni civili (piazza Matteotti palazzo ex Poste), che in quella dell’11 aprile è stata effettuata la sanificazione dei locali del settore lavoro e previdenza e degli altri uffici riconducibili al Tribunale e collocati nell’edificio della Corte d’appello palazzo del Capitano del popolo oltre che dei locali in cui è sito l’Ufficio del Giudice di Pace in via Baglioni; che in data 09 maggio 2020 è programmata la sanificazione dell’intero edificio del Tribunale penale (palazzo ex Enel);

vista la nota della USL Umbria 1 Dipartimento di prevenzione in data 22 aprile 2020 in ordine all’utilizzazione degli impianti di areazione climatizzazione e la programmazione già effettuata, che sarà attuata entro l’11 maggio 2020, della manutenzione e sanificazione dell’impianto di areazione e di quello di climatizzazione dell’edificio ex Enel;

vista la nota del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Luoghi di Lavoro contenente l’indicazione del numero adeguato di persone per tutti gli ambienti utilizzati come **aule di udienza** dove **saranno** posizionati **cartelli** che conterranno l’indicazione del **numero massimo di persone ammesso** nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;

che per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 deve ancora ritenersi **prioritaria l’esigenza** sanitaria di **prevenire la diffusione del contagio da COVID 19**, con massima contrazione possibile dei contatti non necessari tra individui e drastica riduzione degli utenti presenti negli uffici giudiziari;

che, al fine indicato, va **ridotto l’accesso alle Cancellerie di pubblico e avvocati** incentivando, il più possibile, le modalità di richiesta e consultazione di atti “da remoto” allo stesso tempo inserendo una **regolamentazione** per le **attività** che devono svolgersi necessariamente **“in presenza”** mediante preventivi appuntamento e prenotazione, così da consentire il rispetto del distanziamento sociale, sia all’ingresso del Tribunale sia nei corridoi di passaggio sia negli ambienti di Cancelleria;

che, per rispettare le misure di distanziamento sociale, deve comunque essere mantenuto, quanto meno in parte, il sistema di lavoro agile del personale da casa;

che viene quindi **fissato in via generale**, salve **specifiche eccezioni** preventivamente valutate dai giudici assegnatari dei procedimenti interessati, lo **svolgimento delle udienze civili** esclusivamente secondo **modalità “da remoto”** con il sistema Microsoft Teams ovvero con **trattazione scritta**, modalità entrambe previste dall’art. 83 co. 7 (lettere f e h) D.L. 18/2020 secondo le modalità più analiticamente esaminate nella parte successiva del presente decreto;

che è stato sottoscritto, in data 09 aprile 2020, unitamente alla Procura della Repubblica, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e alla Camera civile il “Protocollo per la partecipazione alle udienze civili tramite collegamento da remoto” e, unitamente al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e alla Camera civile, il “Protocollo per la partecipazione alle udienze civili tramite trattazione scritta”;

che, per il settore penale, è stato sottoscritto in data 19 marzo 2020, con la Procura della Repubblica, l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale il “Protocollo per la partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare”;

che, per il **settore penale dibattimentale**, devono essere adottate **specifiche cautele** per consentire il rispetto delle **indicazioni igienico – sanitarie** attinenti al **distanziamento sociale** atteso che le aule, in maggioranza, sono di limitate dimensioni e che i corridoi destinati al passaggio delle persone e all’attesa dell’udienza sono ristretti;

sentiti i Presidenti di Sezione, tutti i giudici professionali del Tribunale, il Procuratore della Repubblica F.F., la Dirigente del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell’Ordine, il Presidente della Camera civile e il Presidente della Camera penale;

all’esito della riunione del 24 aprile 2020 con il Prefetto, il Procuratore generale, il Presidente della Corte d’appello e il responsabile del Dipartimento dei servizi di Prevenzione della Asl Umbria 1, viste le comunicazioni del Responsabile per la Sicurezza, peraltro tuttora oggetto di integrazione, sentiti i rappresentanti dei lavoratori;

rilevato che occorre **integrare e parzialmente modificare** il provvedimento adottato in data **21 aprile 2020** anche all’esito delle **osservazioni** a quest’ultimo avanzate dall’Ordine degli avvocati, dalla Camera penale e dalla Camera civile;

DISPONE

ad integrale sostituzione del provvedimento 21 aprile 2020

PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA ALL’INTERNO DEL TRIBUNALE

Tutti coloro che faranno ingresso in Tribunale (settore civile palazzo poste piazza Matteotti, settore penale edificio ex Enel, settore lavoro palazzo Capitano del Popolo) dovranno indossare la **mascherina a protezione** del naso e della bocca e, ove possibile, **guanti di protezione** e osservare una **distanza interpersonale** di almeno un metro.

L'Ordine degli Avvocati e la Camera penale hanno messo a disposizione, sia per gli iscritti sia, nel Tribunale Penale, per gli assistiti (indagati/imputati) **mascherine** che saranno distribuite, a richiesta, dal personale addetto alla vigilanza.

Coloro che faranno ingresso negli uffici o nelle aule di udienza sono invitati a fare uso dei **disinfettanti per le mani** messi a disposizione nei corridoi.

Tutte le udienze “in presenza” si svolgeranno a porte chiuse ai sensi degli artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p.

Gli avvocati, le parti ammesse ad eventuale udienza “in presenza”, eventuali ausiliari del giudice, eventuali testimoni, saranno ammessi all'interno dell'edificio non prima di 10 minuti antecedenti l'orario di inizio della trattazione del procedimento che li riguarda. Esaurita la trattazione usciranno senza ritardo dall'edificio.

Negli orari di apertura di tutte le Cancellerie (civili, penali, volontaria giurisdizione) l'accesso sarà consentito **esclusivamente previo appuntamento via mail** per un **numero massimo** di appuntamenti **nell'arco della giornata come consentito** dalla necessità di **garantire un adeguato distanziamento sociale all'interno degli uffici e di evitare assembramenti anche negli spazi di attesa e nei corridoi;**

L'accesso in Cancelleria sarà consentito **esclusivamente** previa verifica dell'**impossibilità di risolvere** la richiesta tramite **scambio di mail;**

i contatti via mail avverranno per ciascun settore utilizzando gli indirizzi telematici indicati **nell'elenco allegato;**

ove si renderà necessario, all'esito della prima fase di applicazione del presente provvedimento, saranno rimodulate le modalità di accesso alle Cancellerie;

Gli avvocati e le eventuali parti che dovranno fare accesso alle **Cancellerie**, potranno fare **ingresso negli uffici non prima di 10 minuti antecedenti** l'orario dell'appuntamento **e**, operato l'adempimento previsto dall'appuntamento, **usciranno senza ritardo dall'edificio.**

INVITA

gli **avvocati**, nel **settore civile**, considerando la necessità di limitare nel modo più ampio possibile l'accesso alle cancellerie, in ottemperanza a quanto stabilito dall'**art. 83 comma 11 d.l. 17 marzo 2020 n. 18**, a depositare **TUTTI GLI ATTI esclusivamente** utilizzando il **sistema telematico** tramite la **piattaforma PCT** e, ove possibile, per i procedimenti che saranno trattati nel periodo dall'11 maggio al 31 luglio 2020 a **digitalizzare** gli atti che, già depositati in forma analogica, devono essere **visibili telematicamente al giudice** e alle eventuali **altre parti**; gli atti indicati (che telematicamente non potranno sostituire direttamente analogici già registrati dal sistema) saranno depositati come allegati a una nota di deposito documentale;

la necessaria limitata presenza in ufficio del personale di Cancelleria, attesa la necessità di utilizzare ampiamente la modalità di lavoro agile (circolare DOG 02/05/2020 prot. 70897.U), rende impossibile richiedere tale ulteriore adempimento alle Cancellerie;

PRECISA

Che gli obblighi di pagamento del **contributo unificato** e dell'**anticipazione forfettaria** previsti dal T.U. 115/2020, **ove previsti**, sono assolti con **sistemi telematici di pagamento** (per ulteriori istruzioni consultare il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia); la **ricevuta telematica** di pagamento andrà **inoltrata** unitamente **all'atto introduttivo** (ovvero al diverso atto che ne comporta l'obbligo di versamento) del giudizio cui si riferisce; il Ministero ha confermato (circolare DOG 02/05/2010 prot. 70897.U) il pagamento telematico obbligatorio del contributo unificato per gli atti depositati in PCT.

AUTORIZZA

Per il settore penale, gli avvocati al deposito tramite PEC di tutte le istanze di modifica di misure cautelari, richieste riesame e appelli ex art. 310 c.p.p. ovvero nomine di fiducia e liste testi; queste ultime potranno essere depositate solo se collegate ai procedimenti da trattarsi entro il 31 luglio 2020; tali trasmissioni potranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ENTRO L'ORARIO di ACCETTAZIONE in formato analogico e, quindi, ENTRO LE ORE 13.

Le istanze eventualmente pervenute oltre l'orario indicato saranno considerate come pervenute nel giorno successivo.

DISPONE

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NEL SETTORE CIVILE

1. saranno in ogni caso trattati secondo la previsione di cui all'art. 83 co. 3 e 7 lett. g) d.l. 17 marzo 2020, n. 18:

i procedimenti relativi ad alimenti, quelli per separazione e/o divorzio, per modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio e per la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle coppie non unite in matrimonio in cui si controverta in ordine ad **obbligazioni alimentari** in favore dei **figli minori o maggiorenni non autosufficienti** economicamente, tutti compresi nei procedimenti previsti dall'art. 83 co. 3 e 7 lett. g) d.l. 17 marzo 2020, n. 18; tali procedimenti saranno trattati dal giudice istruttore ovvero dal giudice delegato che poi riferirà al collegio con il **sistema dell'udienza con collegamento da remoto**, tramite la **piattaforma TEAMS** già oggetto di sperimentazione con l'Avvocatura, secondo le indicazioni del **protocollo datato 09 aprile 2020**. Il giudice, considerando che l'udienza del tipo indicato richiede tempi superiori a quelli necessari per la trattazione "in presenza", effettuerà una preventiva valutazione sul numero dei procedimenti che sarà possibile trattare (anche in relazione al numero e alla complessità delle questioni da affrontare in ciascuno) rinviando ad altra data quelli in numero eccedente, sulla base della programmazione del ruolo di ciascuno, avendo cura di fissare a breve quelli caratterizzati da priorità;

i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la **tutela di diritti fondamentali** della persona;

i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una **motivata situazione di indifferibilità** incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del

beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; tali esami saranno quindi eseguiti **solo** nelle situazioni di **assoluta indifferibilità** utilizzando il sistema **dell'audizione a distanza** tramite le **piattaforme Microsoft Teams o Skype o strumento telematico** equivalente:

i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (**TSO**);

i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (**interruzione volontaria della gravidanza**);

i procedimenti per l'adozione di **ordini di protezione** contro gli **abusi familiari** (342 bis c.c. e 736 bis c.p.c.);

i **procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea**;

i procedimenti di cui all'articolo **283 e 373** del **codice di procedura civile**;

tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la **dichiarazione di urgenza** è fatta dal **capo dell'ufficio giudiziario** o dal suo **delegato** in calce alla **citazione** o al **ricorso**, con decreto non impugnabile e, per le **cause già iniziate**, con **provvedimento del giudice istruttore** o del **presidente del collegio**, egualmente non impugnabile;

tutti i procedimenti di cui al punto in esame **ove necessaria l'audizione delle parti** saranno trattati con il **sistema dell'udienza con collegamento da remoto**, tramite la **piattaforma TEAMS** già oggetto di sperimentazione con l'Avvocatura, secondo le indicazioni del **protocollo** datato **09 aprile 2020**; negli **altri casi** il giudice, secondo le esigenze del caso concreto, avvierà il **contraddittorio** tra le parti secondo i criteri fissati nel protocollo per **trattazione scritta** datato 09 aprile 2020.

2. potranno essere trattati secondo la **programmazione** che ciascun giudice potrà effettuare sul proprio ruolo, secondo le **modalità sotto descritte**:

i **procedimenti civili contenziosi ordinari**, in essi compresi anche i procedimenti in materia di famiglia non rientranti in quelli di cui al punto precedente nonché i procedimenti per opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi nella fase successiva alla sospensiva; tali procedimenti verranno trattati, ove possibile in dipendenza della fase in cui si trovano (introduttiva, trattazione, istruttoria o conclusioni) e degli adempimenti da svolgere nelle udienze già fissate, secondo il sistema della **trattazione scritta** (art. 83 co. 7 lett h) d.l. 18/2020) sulla base dei criteri condivisi con l'Avvocatura nel "**Protocollo per la partecipazione alle udienze civili mediante trattazione scritta**" datato **09 aprile 2020**, in tutti i casi nei quali non sia prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori, ovvero laddove sia necessario affidare un incarico di consulenza.

I **procedimenti civili contenziosi ordinari** per le udienze nelle quali è prevista (ovvero disposta) la **partecipazione all'udienza delle parti e dei difensori** il giudice adotterà il sistema della **trattazione dell'udienza** mediante **collegamento da remoto**, tramite la piattaforma TEAMS secondo i criteri condivisi con l'Avvocatura nel "**Protocollo per la partecipazione alle udienze civili tramite collegamento da remoto**" datato **09 aprile 2020**.

I **procedimenti** in materia di **protezione internazionale** verranno trattati con modalità analoghe a quelli di contenzioso ordinario (nell'ambito dei quali rientrano) previa programmazione; nei casi nei quali è stata o deve essere disposta l'audizione personale del ricorrente, il giudice valuterà la praticabilità dell'udienza mediante collegamento da remoto considerando la necessità della presenza, in quasi tutti i casi, dell'interprete. In assenza di tali possibilità i procedimenti saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 secondo la programmazione del ruolo di ciascun giudice.

Tutti i **procedimenti cautelari** saranno trattati con il sistema della trattazione scritta; solo ove il giudice lo riterrà necessario potrà adottare il sistema della trattazione da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.

3. le udienze presidenziali per i giudizi contenziosi di **separazione o divorzio** saranno trattate con il **sistema del collegamento da remoto tramite la piattaforma Teams**; anche in tal caso sarà fissato un numero di procedimenti compatibile con i maggiori tempi necessari per la trattazione da remoto, rinviando ad altra data gli altri secondo il carico di ciascun ruolo;

Le **separazioni consensuali e i divorzi congiunti** saranno effettuati, ove possibile, con il metodo della trattazione scritta. Per le modalità concrete si fa riferimento al Protocollo concordato con l'Avvocatura in data 09 aprile 2020, precisando che la volontà delle parti in ordine all'eventuale intento di riconciliarsi potrà essere trasferita su dichiarazione scritta da depositarsi prima dell'udienza. In tutti i casi nei quali il presidente o il collegio ritenessero necessari approfondimenti sulle condizioni proposte dalle parti, prevalentemente in relazione all'adeguatezza delle scelte per la tutela dei figli minori, potranno essere richieste modifiche e/o integrazioni tramite sistemi di trattazione scritta ovvero, ove ritenuto necessario, potrà essere disposta un'udienza da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams. Si fa comunque riserva di adottare, in accordo con la Procura della Repubblica e con l'Avvocatura, un protocollo dedicato alla materia entro l'11 maggio 2020.

Le **udienze presidenziali per accertamento tecnico preventivo**, non prevedendo la comparizione personale delle parti, saranno trattate con il **sistema della trattazione scritta**, secondo le linee guida fissate nel Protocollo condiviso con l'Avvocatura e datato 09 aprile 2020. Anche in tal caso sarà effettuata un'**adeguata programmazione**. Nello stesso modo saranno trattate le udienze presidenziali che prevedono il giuramento dei consulenti già nominati.

4. I procedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei casi nei quali è prevista la presenza delle parti saranno trattati con il sistema dell'udienza tramite collegamento da remoto utilizzando la piattaforma TEAMS ovvero, per l'audizione del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando anche con il sistema Skype for Business, sempre che l'audizione non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei casi nei quali non è prevista la presenza delle parti sarà utilizzato il sistema della trattazione scritta. Per la parti assistite

da avvocati (difesa tecnica) sarà richiesto sempre il deposito degli atti con il sistema polisweb per consentire la lettura di atti digitalizzati.

5. Tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione sulla base della **valutazione effettuata dal giudice**, ove non vi sia necessità della presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno trattati mediante lo **scambio e il deposito telematico di note scritte** contenenti le **sole istanze e conclusioni** per la successiva adozione **fuori udienza del provvedimento** del giudice.

6. Per tutte le istanze di fallimento presentate in data anteriore al 09 marzo 2020 l'udienza fissata potrà essere svolta compatibilmente con la **possibilità di svolgimento da remoto** tramite il sistema Microsoft Teams. Avuto riguardo al maggior tempo necessario per la trattazione da remoto rispetto alla trattazione in presenza, i giudici delegati fisseranno un numero di procedimenti inferiore a quello ordinario che sia compatibile con la modalità da remoto.

Per le **istanze di fallimento pendenti** (presentate in data anteriore al 09 marzo 2020) dove le **parti sono già costituite** ed è stata fissata un'**udienza** (prima udienza o di rinvio) quest'ultima sarà sostituita dal sistema della **trattazione scritta**.

Le istanze di fallimento pendenti per le quali il **debitore non si sia ancora costituito** saranno trattate mediante **udienza da remoto**. **Nell'udienza da remoto** il giudice delegato alla trattazione si troverà comunque in **tribunale per l'eventuale presentazione personale del debitore non assistito da difensore**.

Per le **istanze di fallimento (art. 15 r.d. 267-71942)** e per quelle finalizzate alle **dichiarazioni di insolvenza** previste dagli artt. 195 r.d. 16/03/1942 n. 267 e 3 d.lgs. 08/07/1999 n. 270 **presentate nel periodo tra il 09 marzo e il 31 luglio 2020**, di cui è prevista l'**improcedibilità** ai sensi dell'art. 10 d.l. 23/2020 la **pronuncia sarà adottata senza convocazione delle parti, stante l'esito già definito ex lege**.

Le udienze di **discussione del rendiconto del curatore** saranno trattate con il **sistema della trattazione scritta solo, in casi particolari, con collegamento da remoto, con valutazione rimessa al giudice delegato**. Tutte le altre procedure che non potranno essere trattate con tale modalità (dipendente da: complessità della procedura, numero dei creditori da invitare etc.) saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 secondo la programmazione che il giudice potrà effettuare sul proprio ruolo.

Le udienze di **verifica dello stato passivo**, avuto riguardo alla necessaria partecipazione di più persone in numero non preventivabile saranno **tutte rinviate a data successiva al 31 luglio**; solo per i casi nei quali il curatore segnalerà specificamente l'urgenza saranno trattate con il **sistema del collegamento da remoto** previa dichiarazione di urgenza da parte del giudice delegato.

La trattazione dei concordati in cui è fissata l'**adunanza dei creditori** nel periodo tra l'11 maggio e il 30 giugno, avuto riguardo alla necessità del rispetto del termine di 45 giorni per il deposito della relazione del Commissario giudiziale e, in alcuni casi, per

l'impossibilità per il perito stimatore di effettuare le necessarie verifiche nel periodo di restrizione negli spostamenti per l'emergenza da COVID 19, sarà **rinviata a data successiva all'01.09.2020**.

Per i **concordati con riserva di presentazione del piano** per i quali ha operato la generale sospensione dei termini dal 09 marzo all'11 maggio 2020 di cui ai dd.ll. 18/2020 e 23/2020, dal 12 maggio prosegue la decorrenza del termine originariamente assegnato.

7. Nei procedimenti esecutivi la fase della **sospensiva** in caso di opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi sarà trattata, preferibilmente, tramite il **sistema della trattazione scritta** secondo il protocollo relativo. Rimane in facoltà del giudice, con valutazione da effettuarsi caso per caso, l'adozione della modalità della trattazione da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.

Nei **procedimenti esecutivi** gli affidamenti delle **perizie di stima**, conformemente a quanto già attuato nel periodo ordinario dai giudici assegnatari della materia, saranno effettuati con il sistema della trattazione scritta.

Tutte le **udienze ex art. 569 c.p.c.** (comparizione delle parti e dei creditori non ancora intervenuti nella procedura esecutiva) saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

Tutti gli **esperimenti di vendita** disposti nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno saranno revocati e **fissati in data successiva al 31 luglio**.

Le udienze previste per la **dichiarazione del terzo**, nei procedimenti di espropriazione presso terzi, considerando che, in linea generale, la dichiarazione del terzo perviene per iscritto saranno trattate, ove possibile, con il sistema della trattazione cartolare ovvero, nel caso in cui sia necessaria l'audizione delle parti, tramite collegamento da remoto, con l'utilizzazione della piattaforma Microsoft TEAMS. Considerando il maggior tempo necessario per la trattazione da remoto e la conseguente necessaria riprogrammazione delle udienze già fissate con un ridotto numero di procedimenti il giudice rinvierà quelli in numero eccedente (secondo i criteri di urgenza) a data successiva all'01/09/2020.

Le udienze di **esecuzione mobiliare** diverse dalle precedenti, salva la fase della sospensiva a cui si è precedentemente fatto riferimento, saranno trattate, ove possibile, con il metodo della trattazione scritta, ovvero, ove necessaria la presenza delle parti e concretamente possibile, tramite collegamento da remoto, con l'utilizzazione della piattaforma Microsoft TEAMS.

I procedimenti di **convalida di sfratto**, salvi specifici casi di urgenza valutati di volta in volta dal giudice e salve le ipotesi in cui per la costituzione di entrambe le parti con un difensore sia possibile la trattazione da remoto con l'utilizzazione della piattaforma Microsoft TEAMS, saranno rinviati a data successiva all'01.09.2020.

8. Le udienze collegiali relative al **contenzioso ordinario** e alla **volontaria giurisdizione** di competenza della II Sezione civile nonché quelle in **materia fallimentare** e **concorsuale** in genere di competenza della III Sezione civile saranno tenute mediante il metodo della **trattazione scritta** e, **in via residuale** a giudizio del presidente del collegio, mediante **collegamento da remoto** tramite la **piattaforma**

Teams. Solo in casi particolari, da valutarsi dal presidente del collegio, potranno essere adottate modalità “in presenza”.

9. Per i procedimenti del **settore lavoro e previdenza** i giudici adotteranno l'**udienza a trattazione cartolare** secondo il Protocollo concordato con l'Avvocatura il 09 aprile 2020 in **tutte le ipotesi** in cui la fase processuale e gli adempimenti da svolgere lo **consentono**. Negli **altri casi**, compresa la fase della discussione orale seguita, previa camera di consiglio, dalla lettura del dispositivo (e, eventualmente, della sentenza) i **giudici valuteranno** l'adozione **dell'udienza da remoto** tramite la piattaforma Microsoft Teams utilizzando le previsioni del Protocollo relativo; **in via alternativa** è sempre possibile l'adozione del sistema della **trattazione scritta**.

I **procedimenti cautelari** del settore **lavoro e previdenza** potranno essere trattati con il metodo della **trattazione scritta** utilizzando le previsioni del protocollo relativo.

10. Avuto riguardo alla perdurante necessità di ridurre al minimo la diffusione del contagio da COVID 19 **non potranno essere trattate** tutte le **udienze** nelle quali è prevista l'**audizione di testimoni** che dovranno quindi essere rinviate a data successiva al 31 luglio 2020. Le audizioni di consulenti già programmate e diverse dal conferimento dell'incarico, per le quali si rinvia al protocollo a trattazione scritta concordato con l'Avvocatura il 9 aprile 2020, saranno sostituite con il metodo della trattazione scritta ovvero, se possibile e dal giudice ritenuto compatibile con la programmazione dell'udienza, tramite audizione da remoto con la piattaforma Microsoft Teams.

11. **Tutte le udienze** nelle quali sono fissati i **procedimenti di cui alle ipotesi precedenti**, in considerazione dei **maggiori tempi** necessari sia per la fase organizzativa dei due sistemi di trattazione alternativa a quella “in presenza” (da remoto e scritta) sia per lo svolgimento dell'udienza da remoto, **saranno riprogrammate** così da contenere un **numero di procedimenti compatibile** con i **tempi di lavoro** che si renderanno necessari e con l'**adozione dei provvedimenti** conseguenti all'udienza; i **procedimenti eccedenti** saranno **rinviati ad altra data** con rispetto dei criteri di priorità valutati da ciascun giudice in relazione alle esigenze del proprio ruolo.

In tutte le **ipotesi non contemplate** ai punti precedenti e in cui i procedimenti da trattare, per la fase processuale in cui si trovano o per gli adempimenti da svolgere, non possono essere trattati con modalità da remoto o tramite trattazione scritta e non è possibile, per le cautele connesse alle misure di contenimento attualmente in corso, effettuare l'udienza in presenza, saranno rinviati, con valutazione a cura del giudice procedente, a data successiva al 30 giugno 2020.

12. Ove il giudice valuterà la necessità di svolgimento dell'udienza “in presenza” e che, per motivi di urgenza, la stessa non può essere rinviata a data successiva al 31 luglio fisserà l'udienza individuando una specifica fascia oraria, evitando tempi di attesa che richiedano a parti e avvocati di stazionare nei corridoi, invitando gli avvocati alla massima sintesi nell'esposizione delle rispettive richieste e delle rispettive argomentazioni trattenendosi nell'aula il tempo strettamente necessario alla celebrazione dell'udienza e allontanandosi subito dopo dall'edificio.

con riferimento **ALL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NEL SETTORE PENALE**

1. saranno in ogni caso trattati secondo la previsione di cui all'art. 83 co. 3, 6 e 7 lett. g) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020 n. 27, i seguenti affari.

le udienze di convalida arresto o fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

le udienze in cui i detenuti, gli internati, i proposti (misure di prevenzione), gli imputati o i loro difensori espressamente chiedono che si proceda e si tratti di:

- a. Udienze a carico di persone detenute o internate;**
- b. Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;**
- c. Udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;**
- d. Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.**

In tutte le soprascritte ipotesi la richiesta di trattazione dovrà pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza.

Ove la richiesta perverrà successivamente al termine indicato il procedimento sarà trattato nella prima udienza utile individuata dal giudice o dal presidente del collegio sulla base delle eventuali priorità del ruolo.

2. Saranno inoltre trattate le udienze previste dagli artt. 309 e 310 c.p.p. nei procedimenti a carico di persone detenute o internate ovvero di persone a cui sono state applicate misure cautelari (coercitive o interdittive) in tutti i casi nei quali, contestualmente al deposito della richiesta di riesame o dell'appello, l'interessato o il difensore espressamente abbiano fatto richiesta di procedere alla trattazione della procedura incidentale cautelare anche nel periodo 12 maggio – 31 luglio;

3. Saranno altresì trattate le udienze previste dagli artt. 318, 322, 322 bis e 324 c.p.p. relative ai procedimenti penali in cui sono state applicate misure cautelari reali (sequestro probatorio, sequestro preventivo, sequestro conservativo) in tutti i casi nei quali, contestualmente al deposito della richiesta di riesame o dell'appello, l'interessato o il suo difensore espressamente abbiano fatto richiesta di procedere alla trattazione della procedura incidentale cautelare anche nel periodo 12 maggio – 31 luglio;

4. Con riferimento alle misure di prevenzione personali e patrimoniali le udienze camerali saranno celebrate solo ove l'interessato o il difensore espressamente

richiedano che si proceda alla **trattazione del giudizio di prevenzione**. L'istanza dovrà pervenire **almeno 7 giorni prima** dell'udienza fissata **per permettere un'adeguata programmazione**.

Ove la richiesta perverrà successivamente al termine indicato il procedimento sarà trattato nella prima udienza utile individuata dal presidente del collegio sulla base delle eventuali priorità del ruolo.

5. Tutte le udienze nei confronti di **imputati detenuti** saranno trattate con il sistema dell'**udienza da remoto** tramite la **piattaforma Microsoft Teams** seguendo le previsioni e le modalità operative fissate nel Protocollo sottoscritto con l'Avvocatura il 19/06/2020.

6. Tutti i **procedimenti diversi** da quelli con imputato in stato di custodia cautelare in carcere, compresi quelli con **imputati sottoposti ad altre misure cautelari (anche arresti domiciliari)**, in presenza di **richiesta o consenso della difesa**, saranno trattati con l'utilizzazione della **piattaforma Microsoft TEAMS** tramite **collegamento da remoto**, altrimenti saranno trattati con **modalità in presenza**. Gli imputati sottoposti agli **arresti domiciliari, in caso di collegamento da remoto**, saranno autorizzati a recarsi presso lo **studio del difensore**.

6 a. Al fine di effettuare una **programmazione delle udienze** dibattimentali che consenta un adeguato distanziamento sociale e impedisca ogni assembramento e, allo stesso tempo, permetta la trattazione dei procedimenti che possono essere definiti, i **difensori degli imputati**, almeno **sette giorni prima** dell'udienza fissata, faranno pervenire l'**eventuale richiesta di rito alternativo** che intendono proporre dinanzi al giudice monocratico e/o la **eventuale richiesta di trattare l'udienza con modalità da remoto**.

Il **giudice monocratico**, ovvero il **presidente del collegio** per i procedimenti collegiali, almeno **cinque giorni prima** dell'udienza fissata, effettuerà una **preventiva verifica del ruolo di udienza**, individuando i **procedimenti che potranno essere trattati**, tenendo conto delle richieste di rito alternativo, di quelle di trattazione da remoto e individuando gli altri procedimenti da trattare nel rispetto dei criteri fissati dal **protocollo sulle priorità** del mese di settembre 2018, privilegiando i processi per i quali è fissata la **sola udienza di discussione** e in cui non è prevista la presenza di molte parti nonché la trattazione dei processi facenti parte del **c.d. codice rosso** (l. 19/07/2019 n. 69). Individuati i processi da trattare, fisserà la data di rinvio (successiva al 31 luglio) per tutti gli altri. Nella programmazione dovranno essere considerati i maggiori tempi necessari per la celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, nelle ipotesi in cui è stato concordato o richiesto.

Nella **concreta trattazione** dell'udienza, **dalle ore 9 e fino all'orario** indicato dal giudice o dal presidente del collegio nel provvedimento di programmazione (verosimilmente le ore 11), in relazione al carico del ruolo dell'udienza di volta in volta in considerazione, **saranno chiamati tutti i procedimenti che saranno oggetto di rinvio**; per la trattazione di tali processi sarà presente, tramite **collegamento da remoto** con la **piattaforma Microsoft TEAMS**, un **difensore d'ufficio** individuato dal **Consiglio**

dell'Ordine in accordo con la **Camera penale** che **sostituirà** tutti i **difensori di fiducia o d'ufficio** dei diversi processi. La partecipazione di un unico difensore all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale rientra tra le ipotesi contemplate anche dalle linee guida del CSM di cui al prot. 5102/2020 in data 27 marzo 2020 e consente di **trattare con celerità** la prima fase dell'udienza.

Conclusa la parte dell'udienza dedicata ai rinvii (in essi compresi anche i procedimenti fissati per la **prima udienza c.d. filtro** che saranno **rinviati "con salvezza dei diritti di prima udienza"**, dove il giudice o il presidente del collegio disporrà comunque il rinnovo delle notifiche non andate a buone fine) saranno chiamati i processi destinati alla trattazione.

Questi ultimi saranno quindi fissati dal giudice o dal presidente del collegio secondo **fasce orarie** rigorosamente **prefissate** così da evitare assembramenti nelle aule e negli spazi di attesa e consentire il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Nelle ipotesi in cui sarà richiesta la trattazione dell'udienza da remoto (per la quale sarà utilizzata la **piattaforma Microsoft TEAMS**) l'imputato potrà **presenziare presso lo studio del difensore**.

Il **Pubblico Ministero** potrà presenziare all'intera udienza **tramite collegamento da remoto con l'espresso consenso della difesa** di cui dovrà darsi atto nella verbalizzazione di ciascun processo.

I **provvedimenti adottati** 5 giorni prima di ciascuna udienza saranno **tempestivamente pubblicati sul sito web del Tribunale e comunicati alla Procura della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine** che li pubblicherà sul proprio sito.

Nelle ipotesi in cui le richieste di rito alternativo ovvero di trattazione dell'udienza da remoto perverranno oltre il termine di sette giorni prima dell'udienza potranno essere programmate per un'udienza successiva a quella originaria, compatibilmente con il carico del ruolo.

6 b. E' rimessa al giudizio dei giudici monocratici ovvero dei presidenti dei collegi la **trattazione di specifici procedimenti non rientranti nelle ipotesi sopra descritte** che presentano ragioni di una rapida trattazione nel rispetto dei criteri di priorità di cui al protocollo adottato nel settembre 2018. Tali procedimenti dovranno quindi essere indicati nel provvedimento da adottarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

6 c. Viene **esclusa, in via generale, al di fuori dei procedimenti di cui al punto 1 e salva la valutazione di specifiche situazioni di urgenza** effettuata dal giudice o dal presidente del collegio come indicato al punto precedente, l'**audizione in udienza di testimoni e consulenti** anche in ipotesi di giudizio abbreviato condizionato all'audizione di testi.

7. Gli incidenti di esecuzione saranno trattati **solo** nelle ipotesi di **particolare urgenza** in presenza di una **situazione detentiva** (anche in detenzione domiciliare) **in atto**.

8. Le udienze dibattimentali, monocratiche e collegiali, saranno celebrate utilizzando le seguenti aule: aule **GIP non contemporaneamente impegnate con udienze GIP o GUP**, aula E, aula riesame (nei giorni non impegnati dal Tribunale del riesame), aula Affreschi in dotazione al Tribunale e sita in piazza Matteotti palazzo Capitano del Popolo, aule C e A. Tutte le aule indicate sono già dotate ovvero saranno al più presto dotate di computer che consente il collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS.

I giudici e i componenti del collegio parteciperanno all'udienza mantenendo adeguato distanziamento e/o utilizzando mascherina protettiva oltre che guanti protettivi, ciò al fine di consentire il rispetto delle misure di prevenzione per l'emergenza epidemiologica.

9. I processi dinanzi alla Corte d'Assise saranno trattati solo ove riguarderanno imputati sottoposti a misura cautelare, compatibilmente con la possibilità di rispettare le misure di distanziamento sociale e di divieto di assembramento nelle aule e negli spazi di attesa, in relazione al numero delle parti presenti e degli avvocati difensori con utilizzazione in via preferenziale dell'Aula Affreschi.

10. In relazione alle udienze fissate dinanzi al giudice dell'udienza preliminare nei confronti di imputati liberi ovvero sottoposti a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, i difensori, ove intendano accedere a un rito alternativo (salve le ipotesi di richiesta già fatta all'esito della notifica del decreto di giudizio immediato) e/o trattare l'udienza con collegamento da remoto, faranno pervenire la relativa richiesta almeno sette giorni prima dell'udienza fissata.

Il giudice, almeno cinque giorni prima dell'udienza, effettuerà la verifica dei procedimenti che sarà possibile trattare nel rispetto delle misure di distanziamento sociale ed evitando assembramenti, individuando quindi distinti orari per ciascun procedimento; fisserà quindi la data di rinvio (successiva al 31 luglio) per tutti gli altri.

Ove la richiesta perverrà successivamente al termine indicato il procedimento sarà trattato nella prima udienza utile individuata dal giudice sulla base delle eventuali priorità del ruolo.

Nella programmazione dei procedimenti da trattare il giudice dell'udienza preliminare terrà in considerazione tutti i procedimenti nei quali sono in corso di esecuzione misure cautelari personali e tutti i procedimenti rientranti nel c.d. "codice rosso" (l. 19/07/2019 n. 69).

Nella concreta trattazione dell'udienza, il giudice tratterà nella prima fascia, dalle ore 9:00 fino all'orario indicato secondo il carico dell'udienza di volta in volta all'esame, tutti i procedimenti di cui è stato programmato il rinvio. Per la trattazione di tali processi sarà presente, tramite collegamento da remoto con la piattaforma Microsoft TEAMS, un difensore d'ufficio individuato dal Consiglio dell'Ordine in accordo con la Camera penale che sostituirà tutti i difensori di fiducia o d'ufficio dei diversi processi. La partecipazione di un unico difensore all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale rientra tra le ipotesi contemplate anche dalle linee guida del CSM di cui al prot. 5102/2020 in data 27 marzo 2020 e consente di trattare con celerità la prima fase dell'udienza.

Conclusa la parte dell'udienza dedicata ai rinvii (in essi compresi anche i procedimenti fissati per la **prima volta** che saranno **rinvii "con salvezza dei diritti di prima udienza"**, dove il GUP disporrà comunque il rinnovo delle notifiche non andate a buone fine) saranno **chiamati i processi** destinati alla **trattazione**, che il giudice avrà avuto cura di fissare secondo orari programmati, così da evitare assembramenti nelle aule e negli spazi di attesa consentendo il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Nella programmazione dovranno essere **considerati i maggiori tempi** necessari per la celebrazione dell'**udienza** mediante **collegamento da remoto**.

Nelle ipotesi in cui sarà richiesta la **trattazione dell'udienza da remoto** (per la quale sarà utilizzata la **piattaforma Microsoft TEAMS**) l'imputato potrà **presenziare** presso lo **studio del difensore**.

Il **Pubblico Ministero** potrà **presenziare** all'intera udienza **tramite collegamento da remoto** con l'espresso consenso della difesa, di cui dovrà darsi atto nella verbalizzazione di ciascun processo.

I **provvedimenti adottati** in relazione a ciascuna udienza saranno **tempestivamente pubblicati sul sito web del Tribunale e comunicati alla Procura della Repubblica e al Consiglio dell'Ordine** che li pubblicherà sul proprio sito.

11. Gli incidenti probatori che si collocano al di fuori delle ipotesi di cui al punto **1 d** saranno rinvii a data successiva al **31 luglio 2020**.

12. I giudici dell'udienza preliminare utilizzeranno le aule **GUP** già dotate di collegamento tramite il **sistema Microsoft TEAMS**.


Riserva l'adozione di **ulteriori misure** circa l'**accesso e la permanenza** all'interno degli uffici e delle aule all'esito degli **approfondimenti** attualmente in corso sul **rischio epidemiologico** con il coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione al coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP, a tutti i Magistrati, professionali e onorari, al Dirigente amministrativo, ai Direttori amministrativi a tutto il Personale.

Si comunichi inoltre al Presidente della Corte d'appello, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine, ai Presidenti della Camera penale e della Camera civile di Perugia, nonché al sig. Prefetto di Perugia e al Direttore della Casa Circondariale di Perugia.

Si trasmetta inoltre all'indirizzo di posta elettronica settimana-emergenzacovid@cosmag.it.

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti



a